SENTENZA
N° 2482/09
Fasc. N° 33492/08
Cron. N° 8480
Rep. N° _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott.	Pier Giorgio ALGOSTINO	PRESIDENTE
Dott.	M.Francesca CHRISTILLIN	GIUDICE
Dott.	Daniela GIANNONE	GIUDICE REL.

Ha pronunciato la seguente:

31 MAR. 2009

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G./F. 33492\08

avente per oggetto: **scioglimento del matrimonio,**

promossa congiuntamente da:

e

elettivamente domiciliati in Torino v. Pietro Micca n. 20, presso lo studio dell'avv.Igor Valas e che li rappresenta e difende unitamente all'avv.to Mariagrazia Monegat del Foro di Milano per procura in atti.

PARTI RICORRENTI

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Collegio delli 9.3.2009

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti

Come da ricorso presentato congiuntamente

Per il P.M.

Accogliersi la domanda proposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori contraevano matrimonio con rito civile in Torino in data 7.11.1992.

L'atto di matrimonio veniva iscriscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. parte prima del registro degli atti di matrimonio dell'anno

Dal matrimonio sono nati due figli A e A

I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data 22.10.2003, omologata dal Tribunale di Torino in data 6.11.2003.

Con ricorso depositato il 13.11.2008, i signori suddetti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.

I signori suddetti sono comparsi all'udienza fissata e hanno insistito nelle loro comuni istanze.

Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.

E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.

Vi è accordo sull'affidamento dei figli e sulla regolamentazione degli incontri con il padre; le parti, inoltre hanno stabilito di costituire un fondo trasferendovi alcuni beni di proprietà dei medesimi così da sottrarli alle proprie vicende personali e successorie e, in generale, per poter trarre da essi utilità da destinare ai bisogni della famiglia attraverso l'istituto del Trust (Convenzione de l' Aja del 1.7.1985 ratificata con legge 16.10.1898 n 364 entrata in vigore l'1.1.1992.

L'accordo raggiunto dalla parti risulta conforme all'interesse dei minori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori

Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.

1) i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre nella casa familiare di Torino via il padre avrà facoltà di vederli e tenerli con sé quando lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali degli stessi e, comunque:
   - dal sabato pomeriggio alla domenica sera a week end alternati prelevandoli e accompagnandoli alla casa materna
   - per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno
   - per metà delle vacanze natalizie e, previo accordo con la madre, per ogni altra festività, compresa Pasqua, carnevale, ponte di novembre, S. Giovanni, 25 aprile e 1 maggio, in modo tale da assicurare ai figli una equilibrata presenza di entrambi i genitori.
2) Il padre per concorrere al mantenimento dei figli si obbliga a corrispondere alla madre un assegno mensile di € a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi l'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2010, base dicembre 2008, ;
3) Il padre, inoltre, provvederà a sostenere direttamente, ovvero a rimborsare entro il mese successivo all'esborso, la metà delle spese inerenti l'istruzione (libri, materiale scolastico, tasse, assicurazioni, gite, stages) , nonché la metà

di quelle mediche specialistiche (dentista, oculista, ortopedico, etc.) e di carattere straordinario, concordate e documentate, sino a quando ciascuno dei figli non avrà raggiunto l'autonomia economica conseguente al completamento del ciclo di studi universitari;

4) I coniugi esprimono il proprio assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;

5) Inoltre, i Signori ; sul presupposto che

- desiderano far fronte ai bisogni della famiglia anche dopo lo scioglimento del vincolo coniugale ed anche per il tempo successivo al raggiungimento della maggior età dei figli provvedendo alle loro esigenze abitative e assicurando loro il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dei genitori sino a che entrambi non avranno completato il ciclo di studi e avranno raggiunto l'autonomia economica;
- a tal fine intendono costituire un fondo trasferendovi alcuni beni di proprietà dei medesimi così da sottrarli alle proprie vicende personali e successorie e, in generale, per poter trarre da essi utilità, sia direttamente sia indirettamente, da destinare a soddisfare i bisogni della famiglia;
- che l'unità immobiliare sita in Torino via di proprietà comune dei coniugi, può allo stato soddisfare i bisogni abitativi della famiglia;

considerato inoltre che il rapporto giuridico che consente di realizzare tale finalità è il TRUST, ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione il soggetto che istituisce un trust può scegliere la legge dalla quale il trust sarà disciplinato,

Tanto premesso e considerato i Signori (l'ora in poi "Disponenti", dichiarano di istituire, e con il presente atto irrevocabilmente istituiscono, il Trust denominato

TRUST

(d'ora in poi "Trust") regolato dalle seguenti disposizioni:

Art. 1 Finalità del Trust

A. La finalità del Trust è realizzare benefici analoghi a quelli previsti dal fondo patrimoniale imprimendo ai beni del fondo in trust un analogo vincolo di destinazione per soddisfare i bisogni della famiglia

assicurando ai figli alla madre e, ove necessario, al padre, lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, sino a che i figli avranno completato il ciclo di studi e avranno raggiunto l'autonomia economica.

Art. 2 Beneficiari del Trust

Il termine Beneficiari indica i componenti la Famiglia costituita da G. , L A e A

Art. 3. Il Fondo in trust; i Beni in trust

A. I Disponenti vincolano in trust la somma di €uro 100,00 (cento) e si obbligano a conferire nel Fondo in trust l'immobile di loro esclusiva proprietà, in ragione del 50% ciascuno,costituito da appartamento ad uso abitazione di n. vani posto al piano terzo, con annesse cantine e sottotetto, dello stabile di Torino via censito al N.C.E.U. del Comune di Torino come segue:

– vani 8 immobile la cui costruzione è iniziata in data anteriore al primo settembre 1967.

Il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza, compravendita a rogito Notaio

con tutte le accessioni, pertinenze, azioni, ragioni e diritti inerenti,servitù attive e passive e ogni altro diritto ed onere ivi descritto (doc.5).

Il Signori si obbligano alla più ampia manutenzione del presente contratto anche per ogni caso di evizione e garantiscono la legittima provenienza, il pacifico possesso e la libera disponibilità della propria quota parte dell'unità immobiliare e la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da pesi e vincoli di qualsiasi natura. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dell'art. 40 Legge 47/1985 e successive modifiche e disposizioni in materia di condono edilizio i Disponenti dichiarano che le opere di costruzione

dell'immobile sito in Torino sono iniziate anteriormente al 1/09/1967 e che all'interno di detta porzione sono state compiute solo opere edilizie oggetto di concessione/denuncia ai sensi del comma 9 dell'art. 4 della L. 493/93 depositata al Comune di Torino in data (doc.7). Le parti si danno atto che l'unità immobiliare oggetto di trasferimento risulta variata ed è attualmente censita N.C.E.U. del Comune di Torino come segue:

I Disponenti, e per quanto occorrer possa, dichiarano espressamente di rinunciare all'ipoteca legale e consente la trascrizione nei registri immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, fermo restando che tutte le spese e gli oneri comunque connessi e/o dipendenti dal trasferimento immobiliare sono assunti ad esclusivo carico del medesimo cedente

B. Sono "Beni in trust" il suddetto immobile, ogni altro bene o diritto che i Disponenti vincolino in trust, ogni reddito scaturente da tali beni e diritti, ogni loro trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione.

C. Il Trustee può accettare incrementi del Fondo in trust da chiunque.

Art. 3 Legge regolatrice del Trust

A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey. Essa è la legge applicabile al Trust, alla sua validità, alla sua amministrazione e all'interpretazione di queste disposizioni.

B. Nel corso della durata del trust il Trustee può con atto scritto:

i. sostituire la legge regolatrice con un'altra in base alla quale siano validi il trust e le sue principali disposizioni

ii. e in tale occasione:

- potrà modificare le disposizioni del Trust che si rivelino incompatibili o eccessivamente onerose in base alla nuova legge regolatrice;
- e modificare il trust affinché i suoi effetti rimangano i medesimi.

C. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.

Art. 4 Giurisdizione e competenza

A. Ogni controversia relativa alla istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o sui diritti o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento, così come ogni procedimento mirante a far pronunciare la nomina del Trustee o a dare direttive al Trustee, è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, foro di Torino.

Art. 5 <u>Durata del Trust</u>

A. Il trust ha effetto:

1. dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio dei Disponenti alla quale la presente istituzione di trust accede
2. fino al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
   i. il decorso di venti anni dal termine iniziale di durata
   ii. la morte di entrambi i Figli, A ed A
   iii. la morte di entrambi i Genitori, e , purché i Figli abbiano compiuto almeno trenta anni, nel qual caso il trust termina al compimento di tale età per l'ultimo di essi.

Art. 6 <u>Il Trustee e la successione nell'ufficio</u>

A. Trustee del Trust è la Signora

B. In caso di sua morte, dimissioni o sopravvenuta incapacità, Trustee sarà:

1. il Sig.
2. in mancanza, il Sig. M , nato a , il , residente in , Via

   CF
3. in mancanza, il Trustee è nominato dal Presidente del Collegio notarile di Torino.

C. Un Trustee che cessi dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in Trust in favore di colui o coloro che gli succedono nell'ufficio.

D. Chi cessa dall'ufficio:

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust;

2. consegna al Trustee i Beni in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguaglio il trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;

3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

E. In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

Art. 7 <u>Guardiano</u>

A. Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di guardiano del Trust.

B. Primo Guardiano è l'Avv. Igor Valas, nato a Torino, il 21/12/1970, CF VLSGRI70T21L219W, con domicilio eletto in Torino, Via P. Micca, 20, che accetterà il proprio incarico successivamente alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.

C. Un Guardiano non è responsabile nei confronti dei Beneficiarî se non per "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty" come queste nozioni sono intese per la legge regolatrice di questo strumento.

D. Il Guardiano:

1. può esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee anche se non ne sia richiesto dal Trustee;

2. deve essergli richiesto il preventivo consenso per qualsiasi atto del Trustee sul fondo in trust che ecceda l'ordinaria amministrazione,

3. ha diritto di agire in giudizio:

a. per l'esecuzione del Trust e in caso di grave inadempimento delle obbligazioni di un Trustee o del Trustee

b. in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno specifico atto del Trustee.

E. Un Guardiano rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o:

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;

2. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

F. Le dimissioni di un Guardiano hanno effetto appena i Disponenti o, dopo la loro morte o sopravvenuta incapacità, il Trustee e il soggetto legittimato alla nomina di nuovo guardiano ne abbiano ricevuto la comunicazione.

G. Un Guardiano può essere revocato o sostituito per gravi motivi in ogni tempo, con efficacia dal momento nel quale egli ha conoscenza della revoca, così come possono essere nominati Guardiani aggiuntivi o a questi sostitutivi, per dimissioni, incapacità o morte,

1. dal Sig. G

2. e dopo la sua morte o sopravvenuta incapacità:

- dalla maggioranza qualificata dei Beneficiarî Finali maggiorenni che vantino diritti definitivamente acquisiti ("vested") e non in vigenza di condizioni sospensive, in mancanza

- dal Presidente del Collegio Notarile di Torino, su richiesta di qualsiasi interessato.

Art. 8 <u>Spettanza dei beni in trust</u>

A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, i Beni in trust sono trasferiti di diritto a:

1. G e L , in quote uguali, se viventi;
2. In mancanza, ad A e A , per la rispettiva quota che sarebbe spettata al genitore premorto,
3. in mancanza, ai loro eredi legittimi o testamentari.

ai quali soltanto da quel momento appartengono.

B. Il Trustee cura qualunque trasferimento e adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

Art. 9 <u>Poteri del Trustee – Potere di anticipazione – Potere di vincolare beni in nuovi trust.</u>

A. Il Trustee:

1. ha, rispetto ai Beni in trust, ogni potere e diritto del proprietario e quindi anche capacità processuale attiva e passiva:
2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;
3. può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenerne direttive.

B. Il Trustee svolge le proprie funzioni personalmente.

C. Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione del presente Strumento, il Trustee è titolare del potere di anticipazione secondo le disposizioni legislative applicabili, ma esso è esteso all'intera quota o interesse, presunti o definitivamente accertati ("vested"), della persona avvantaggiata dall'esercizio del potere.

D. Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione del presente Strumento, nel corso della Durata del Trust il Trustee può dichiarare per atto autentico

   a. che tiene il Fondo in trust o alcun suo bene o quota a disposizione del trustee di un altro trust secondo le disposizioni del relativo strumento istitutivo
   b. purché tale trust attribuisca vantaggi ad alcun Beneficiario.

E. Il Beneficiario così avvantaggiato cessa di essere Beneficiario qualora la sua intera quota gli sia stata così anticipata.

Art. 10. <u>Amministrazione del Trust</u>

A. Il Trustee :

   1. destina il Fondo in trust ad abitazione e sostentamento di A a e A e della mamma e, in caso di scomparsa di A e A nel corso della durata del trust, della sola mamma;
   2. impiega qualsiasi altro Bene in trust a beneficio dei Beneficiari.

B. Qualora entrambi i Figli decidano di trasferirsi in altra abitazione, la suddetta destinazione verrà meno e il Trustee provvederà come riterrà più opportuno per soddisfare le esigenze abitative di A e A

Art. 11 <u>Segregazione</u>

A. Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabile. Inoltre:

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;
2. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata nei conti così denominati.

C. I Beneficiari possono chiedere che il giudice accerti che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in trust.

Art. 12 <u>Responsabilità del Trustee verso terzi.</u>

Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata all'operazione che egli sta agendo quale trustee, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in trust.

Così deciso in data 9.3.2009.

IL GIUDICE ESTENSORE
Dr. Daniela Giannone

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
Dott. ALFONSO DE MARIA

MINUTA CONFORMATA
in Cancelleria
il 9/3/09
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI TORINO
Depositato oggi 31 MAR. 2009
IL CANCELLIERE